

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

Nell'interesse di **MAZZARA IRENE**, nata a Erice (TP) il 17.06.1991 (C.F.: MZZRNI91H57D423L) e residente in Custonaci (TP) Via Arezzo n. 10, rappresentata e difesa per mandato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto cui è legato informaticamente, dall'Avv. Marcello Pirrotta (C.F.: PRRMCL83A27G273T – PEC: [marcellopirrotta@pecavvpa.it](mailto:marcellopirrotta@pecavvpa.it)) del Foro di Palermo, con elezione di domicilio fisico in Palermo nella Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 41 presso il suo studio

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) tratto da **REGINDE**;

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del Rettore pro tempore, con sede in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it) tratto dal registro IPA;

**COMMISSIONE GIUDICATRICE** nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado, in persona del Legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e con la stessa domiciliata presso i suoi Uffici siti in Palermo, nella Via Villareale n. 6, e digitalmente [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) tratto da **REGINDE**;

**COMMISSIONE GIUDICATRICE** nominata per la procedura selettiva finalizzata all'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 per la scuola secondaria di secondo grado e domiciliata per la carica presso la sede dell'Università di Palermo in Palermo – Piazza Marina n. 61 PEC [pec@cert.unipa.it](mailto:pec@cert.unipa.it) tratto dal registro IPA;

**E NEI CONFRONTI DI**

**SANZONE CATERINA (C.F.: SNZCRN85T52G273O)**, nata il 12.12.1985 a Palermo ed ivi residente in Via Maurolico Francesco n. 35, Scala B – Interno 04, Cap. 90127

**MESSINA VIRGINIA (C.F.: MSSVGN99S56G273C)**, nata il 16.11.1999 a Palermo ed ivi residente in Via Boccone Silvio n. 37, Cap. 90127

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- Degli esiti delle prove preselettive, svoltesi il 07.07.2023 relative alla scuola secondaria di secondo grado, CICLO VIII, resi noti con pubblicazione in data **10.07.2023** relativi alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado nella parte in cui ha individuato l'odierna ricorrente come non ammessa a partecipare alle prove scritte;

del provvedimento di esclusione dalle prove scritte relative alla procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità -VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023 – per la scuola secondaria di secondo grado, in ragione della votazione riportata in esito alle

prove preselettive svoltesi in data 07.07.2023, conosciuta a seguito dell'accesso agli atti consentito in data **11.07.2023** nonché del relativo questionario e della scheda di valutazione e quindi degli esiti della prova preselettiva, nella parte in cui alla odierna ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 inferiore a quello minimo (23,50) necessario per il superamento della prova;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova preselettiva e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti di seguito specificati del questionario somministrato in data 07.07.2023

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova preselettiva;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la graduatoria finale approvata con Decreto Rettoriale n. 6765/2023 pubblicato sul sito in data 02.10.2023 nella parte relativa alla scuola secondaria di secondo grado

### **NONCHÉ PER L'AMMISSIONE CON RISERVA**

Della ricorrente ad effettuare prove suppletive scritte e, in caso di superamento delle prime anche orali e, in caso di complessivo superamento delle stesse, per l'ammissione con riserva nella graduatoria definitiva di merito e, in relazione alla posizione conseguita, la ammissione con riserva al corso di formazione sopra specificato.

### **FATTO**

Con bando ritualmente pubblicato, l'Università degli studi di Palermo (d'ora in poi semplicemente UNIPA o Università) ha indetto la procedura concorsuale per ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

-VIII CICLO - ANNO ACCADEMICO 2022-2023, anche per la scuola secondaria di secondo grado.

Il prefato bando, all'art. 6 prevedeva lo svolgimento di prove preselettive, in data 7 luglio 2023 per la scuola secondaria di secondo grado, sancendo che **“il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”** ... *“Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”*.

L'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione alla procedura avendone tutti i requisiti e veniva ammessa a partecipare al test preselettivo. Senonché, a seguito della pubblicazione degli esiti del test preselettivo sostenuto, avvenuta in data 10.07.2023 sul sito istituzionale <http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>, apprendeva che *“Superano la prova tutti coloro che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 23,5”* e dunque di non essere stata ammessa in ragione del punteggio conseguito.

A seguito dell'accesso agli atti, consentito in data 11.07.2023, la ricorrente apprendeva, allora, di avere conseguito il punteggio di soli 23 punti, ritenuto non utile per l'ammissione in ragione anche delle risposte date ai seguenti quesiti:

il quesito *“Il rappresentante più noto della scuola positivista è”* cui venivano abbinare le seguenti opzioni di risposta

*“-Cesare Lombroso.*

*-Kurt Lewin.*

*-Cesare Beccaria.*

*-Talcott Parson.*

*-Emile Durkheim.*

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe "*Cesare Lombroso*", tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato il francese "*Emile Durkheim*", dotato di maggiore fama rispetto a Lombroso a livello europeo e tenuto conto dell'ambito ristretto (forense) in cui il Lombroso ha sviluppato la propria tesi.

Di conseguenza anche la risposta data dalla ricorrente "*Emile Durkheim*" risulta esatta (ben vero addirittura l'unica esatta come da perizia in atti) e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. Sarebbe bastata la corretta assegnazione di tale ulteriore risposta corretta (punteggio previsto 0,50) per consentire alla ricorrente di partecipare alle prove concorsuali superando già per ciò solo la soglia di ammissione (23,50). Ancora, per il quesito "*Che cosa sostiene Gardner nel suo libro "Formae mentis"?*" nel questionario risultavano opzionabili le seguenti risposte

*"- Che gli individui condividono architetture cognitive generali.*

*- Che l'intelligenza ha una forma unitaria in tutti gli individui.*

*- Che esiste una facoltà comune di intelligenza.*

*- Che l'intelligenza NON può essere misurata.*

*- Che ogni individuo è dotato di più intelligenze."*

Ebbene secondo la Commissione nominata da UNIPA, l'unica risposta esatta sarebbe "*Che ogni individuo è dotato di più intelligenze*".

Tuttavia nel testo in questione Gardner non si ferma a sostenere che ogni individuo è dotato di più intelligenze ma altresì che l'intelligenza non può essere misurata, con conseguente presenza di due risposte egualmente esatte e la il-

legittima mancata attribuzione del punteggio alla ricorrente che ha contrassegnato la risposta “*Che l’intelligenza NON può essere misurata*” del pari corretta.

Dunque, la ricorrente ha conseguito solo 23 punti (in ragione della domanda n. 44 del proprio questionario “esponente positivamente” risposta A erroneamente ritenuta non foriera di punteggio dalla Commissione e della domanda n. 56 “Gardner/Formae mentis” per cui ha contrassegnato la risposta E ) a fronte di un punteggio minimo utile pari a punti 23,50 e conseguentemente non è stata inserita nell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta (pubblicato sul sito istituzionale in data 10.07.23).

Con l’attribuzione della votazione prevista anche per le domande sopra precisate ( $0,50 \times 2 = 1 + 23 = 24$ ) il punteggio alla stessa correttamente spettante ammonterebbe a **24** superando la soglia di ammissione prevista (23,50).

Il mancato superamento della prova, come sopra cennato è, però, dipeso dalla non corretta valutazione delle risposte fornite dalla ricorrente ai predetti quesiti in relazione ai quali sono state fornite nel test somministrato almeno due opzioni di risposte corrette, quanto meno per ambiguità e/o cattiva formulazione.

Sul punto Codesto Ecc.mo TAR ha già avuto modo di esprimersi nel senso sopra indicato con le Ordinanze TAR Palermo Sez. II nn. 497/23; 499/23; 500/23 e 504/2023 rese in fattispecie identiche.

Donde il presente ricorso affidato alle seguenti ragioni di

### **DIRITTO**

**I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIO-**

**LAZIONE DELL'ART. 3 L 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PROEDURE PUBBLICHE E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova preselettiva, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 23 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Detta prova, occorre ribadirlo, è stata -ai sensi del bando- esclusivamente finalizzata alla ammissione allo svolgimento della prova scritta per quei concorrenti in possesso dei medesimi requisiti della ricorrente, unitamente ai concorrenti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, essendo precisato all'art. 6 che *“il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso”*.

Lo stesso art. 6 del bando precisa che *““Il test preselettivo, previsto nel caso in cui i candidati siano più del doppio dei posti messi a bando, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta di cui una sola esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti”*.

Essendo stata individuata la soglia di superamento della predetta prova selettiva nel punteggio pari o superiore a 23,50 è di tutta evidenza che ove si fosse proceduto alla corretta valutazione delle risposte date dalla ricorrente, la stessa avrebbero raggiunto la soglia prevista e sarebbe risultata ammessa a sostenere la prova scritta nel rispetto della *par condicio* con gli altri candidati.

Il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli ammessi alla prefata prova scritta sono dipesi, invero, dalla non corretta valutazione delle risposte ai due quesiti sopra richiamati.

Ove, infatti, la P.A. avesse correttamente valutato le risposte fornite dalla ricorrente a tali quesiti, la stessa avrebbe conseguito un punteggio utile al superamento della prova preselettiva e l'ammissione alla prova scritta.

Invero, è fin troppo noto che nel caso in cui la prova concorsuale si svolga tramite somministrazione di quiz a risposta multipla, la domanda e la risposta devono essere dotate di univocità, sicché non possa risultare corretta altra risposta.

Così la giurisprudenza ha avuto modo di insegnare che *“In sede di concorso pubblico, laddove la prova ... sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12 maggio 2021, n.3145 e vedi anche CdS 973/214).

A partire da siffatte coordinate *“E' illegittimo l'operato dell'Amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata da un candidato. Infatti, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione*



*dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.*” (Cons. Stato sez. III, sentenza 5.01.2021 n. 158; sez. V, 17.06.2015, n. 3060; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

*“In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”* (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018, n. 7095/2018 e n. 5288/2018; nello stesso senso, Cons. di St., sez. II, 05/10/2020, n. 5820). (Cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III n. 04675/2022).

Ebbene nel frangente, con riferimento ai quesiti di seguito precisati la risposta fornita dalla ricorrente non può ritenersi erronea in quanto le relative “domande”, proprio per le caratteristiche intrinseche non univoche e ambigue, siccome coniugate anche alle risposte predefinite, veicolano due risposte esatte della quali una attinta dalla ricorrente.

Pertanto deve essere annullata la valutazione negativa fatta delle risposte rassegnate dalla ricorrente ai fini del punteggio da attribuire al test e assegnare il punteggio previsto alle risposte corrette date.

Ma venendo alla disamina dei singoli quesiti in contestazione si rappresenta quanto segue.

Il test preselettivo somministrato all’odierna ricorrente presentava ben due domande non rispondenti al cogente paradigma individuato dalla giurisprudenza ed in particolare:

Per il quesito *“Il rappresentante più noto della scuola positivista è”* cui venivano abbinata le seguenti opzioni di risposta

*“-Cesare Lombroso.*

*-Kurt Lewin.*

-*Cesare Beccaria*.

-*Talcott Parson*.

-*Emile Durkheim*.

Secondo la Commissione di UNIPA l'unica risposta corretta sarebbe "*Cesare Lombroso*", tuttavia tra i rappresentati più noti del positivismo viene pacificamente annoverato essenzialmente il francese "*Emile Durkheim*", dotato peraltro di maggiore fama rispetto a Lombroso il cui ambito teorico risulta peraltro limitato alla scienza forense.

Di conseguenza anche la risposta data dalla ricorrente "*Emile Durkheim*" (recte solo!!!) risulta esatta e con riferimento alla stessa avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio. (nel questionario della ricorrente contraddistinto con il codice 0000840 la domanda recava il n.44 e la risposta contrassegnata A).

L'enciclopedia Treccani cita, infatti, "*Emile Durkheim*" quale maggior esponente in Francia dopo Comte, fondatore del positivismo, e indica come più noto esponente italiano R. Ardigò. Citando, invece, Lombroso esclusivamente come esponente della scuola positiva del diritto penale.( <https://www.treccani.it/enciclopedia/positivismo>), tanto che i maggiori esponenti del Positivismo vengono indicati nei francesi A. Quetelet, A. Comte ed E. Durkheim e gli inglesi J. S. Mill.

Pertanto risulta evidente che la domanda in questione, non contenendo alcuna specificazione geografica o di altra natura, presentava due risposte esatte o forse meglio l'unica risposta esatta avrebbe dovuto essere ritenuta quella data dalla ricorrente ovvero che Durkheim fosse il più noto positivista tra quelli segnati nelle risposte!.

In ogni caso avrebbe dovuto essere assegnato il relativo punteggio di 0,50 all'odierna ricorrente! (punteggio di partenza 23 +0,50 = 23,50 ovvero superamento della soglia di ammissione).

Ancora per il quesito “*Che cosa sostiene Gardner nel suo libro “Formae mentis”?*” nel questionario risultavano opzionabili le seguenti risposte

“- *Che gli individui condividono architetture cognitive generali.*

- *Che l'intelligenza ha una forma unitaria in tutti gli individui.*

- *Che esiste una facoltà comune di intelligenza.*

- *Che l'intelligenza NON può essere misurata.*

- *Che ogni individuo è dotato di più intelligenze.”*

Ebbene secondo la Commissione nominata da UNIPA, l'unica risposta esatta sarebbe “*Che ogni individuo è dotato di più intelligenze*”.

Tuttavia nel testo in questione Gardner non si ferma a sostenere che ogni individuo è dotato di più intelligenze ma altresì che l'intelligenza non può essere misurata, con conseguente presenza di due risposte egualmente esatte.

Invero come si legge nella perizia in atti e anche nel commento al testo della Feltrinelli, pubblicato sul sito IBS- Feltrinelli, “*Scopo di questo libro è dimostrare che il fenomeno "intelligenza" può essere scomposto in una serie finita di abilità umane distinte, di distinte intelligenze: linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, personale e interpersonale. Caso per caso, Gardner esamina quali siano i componenti e lo sviluppo di ogni particolare forma di intelligenza, gli aspetti neurologici e quelli interculturali. Negando il concetto unitario di intelligenza, Gardner mira tra l'altro a mettere in discussione l'assunto che l'intelligenza possa essere misurata mediante test verbali e a proporre una tecnica capace di applicazioni in campo educativo. Questo libro, che per la sua originalità e vivacità di stile ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, ha segnato una svolta negli studi sull'intelligenza, ed è oggi considerato una pietra miliare negli studi sull'apprendimento.”*

Di tal ch   è di tutta evidenza che non essendo precisato alcunch   in proposito entrambe le affermazioni “*Che l'intelligenza NON pu   essere misurata*” e

“*Che ogni individuo è dotato di più intelligenze*” sono contenute nel testo in questione e avrebbero del pari essere ritenute corrette e foriere di attribuzione di punteggio. Tale ulteriore punteggio di 0,50 di per se solo o comunque in aggiunta a quello anche richiesto per la precedente domanda avrebbero determinato a favore della ricorrente il conseguimento di 24 punti ovvero il superamento della soglia di ammissione alle prove concorsuali.

Donde la denunciata patente illegittimità della mancata attribuzione del punteggio alla ricorrente che ha contrassegnato la risposta “*Che l’intelligenza NON può essere misurata*” del pari corretta. (nel questionario della ricorrente contraddistinto con il codice 0000840 la domanda recava il n. 56 e la risposta contrassegnata E).

Se invero, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta “*certezza ed univocità della soluzione*” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591), atteso che la scrematura dei partecipanti deve sempre individuare i capaci e i meritevoli, attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto, non v’è chi non veda la illegittimità di quanto occorso e la ingiustizia della non ammissione della ricorrente, la quale invece ove si fosse correttamente valutata la preparazione dimostrata, avrebbe conseguito l’ammissione alle prove scritte superando la prova preselettiva.

Con riferimento al sopra indicato quesito è evidente, anche in ragione della perizia in atti, che la Commissione ha formulato un quesito ambiguo e/o comunque ancipite (ovvero con doppia soluzione) in relazione al quale, in ogni caso la risposta data dalla ricorrente risulta corretta e atta a dimostrare che la candidata ha svolto un adeguato percorso logico/interpretativo utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del concorso, pervenendo a risposte in ogni caso “esatte”.

Di tal ch  ha errato la commissione a considerare inesatte e a non assegnare il relativo punteggio pari 0,50 per ciascuna delle predette domande mentre avrebbe dovuto considerare le relative risposte date esatte: di conseguenza al punteggio pari a 23 conseguito dalla ricorrente deve essere aggiunto detto punteggio (pari  $0,50 \times 2 = 1$ ) = 24 con conseguente superamento della prova preselettiva ed ammissione alla prova scritta. Invero, risulta dunque evidente che nel test somministrato manca quella univocit  e certezza, individuate dalla giurisprudenza quali fondamenti della tipologia di selezione prescelta dall'amministrazione. Sul punto, si ribadisce, *“certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non pu  ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocit  dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta* (TAR Napoli sez. V n. 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

La giurisprudenza del resto ha sempre chiarito che del pari risulta viziata la determinazione in relazione al quesito la cui risposta considerata esatta dalla commissione, si rivela –invece- corretta solo in parte rispetto al quesito, specie laddove il quesito e le risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalit  della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). E ci , come dimostrato sopra   quanto occorso nel caso di specie con riferimento ai due quesiti contestati.

Come gi  ricordato, la legittima somministrazione di quesiti a risposta multipla riposa sulla necessit  che gli stessi debbano presentare un'unica risposta corretta, non potendosi pretendere che i candidati, individuino l'opzione

meno scorretta delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili, pena la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti nell'art. 97 della Costituzione. (Cfr. TAR Lazio Roma I Bis n. 233/22 del 17.01.22).

Ne segue che in ragione delle risposte comunque corrette date dalla ricorrente, la stessa con l'attribuzione dei relativi punteggi conseguirebbe il punteggio di 24 con conseguente superamento della prova preselettiva.

Donde la fondatezza del presente gravame anche sotto il profilo del superamento della prova di resistenza.

### **ISTANZA CAUTELARE**

In disparte quanto già rappresentato, deve sottolinearsi che il TAR Palermo con ordinanza cautelare ha espressamente ritenuto, in fattispecie ove si discuteva dei medesimi quesiti, analogo ricorso assistito da sufficiente "*fumus di fondatezza atteso che ...i quesiti ....appaiono formulati in maniera ambigua e tale da non consentire l'univocità della risposta*(Cfr. CdS Sez. III 5 gennaio 2021 n. 158)" ammettendo quei ricorrenti con riserva a tutte le successive fase della procedura (Ord. Tar Palermo, 19.09.2023 n. 499/2023 e altre già citate in premessa).

Ed è per tale ragione che mercè il presente atto si chiede di indire in via pretoria una sessione di prove suppletive alla quale ammettere con riserva l'odierna ricorrente, atteso che il corso non risulta ancora iniziato e solo da ultimo pubblicata la graduatoria finale degli idonei.

Peraltro, anche in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, la partecipazione della ricorrente alla prova scritta suppletiva consentirebbe il mantenimento della *res adhuc integra* evitando i danni irreparabili conseguenti dalla perdita della frequenza del corso in caso di superamento delle prove concorsuali ed utile qualificazione all'interno della graduatoria di merito.

Si eviterebbe, invero, che nel tempo occorrente per il pronunciamento nel merito si creino evenienze foriere di danno e in ogni caso atte frustrare la legittima aspirazione di essere ammessa a partecipare al corso nel caso di positivo superamento delle prove concorsuali. Come ribadito anche da una chiara e stabile giurisprudenza amministrativa, *“essendo incontestata la stretta correlazione sussistente tra lo svolgimento di prove suppletive e la pendenza di ricorsi giurisdizionali, l'accesso a tali prove è stato consentito a soggetti in posizione differenziata e in stretto ancoraggio con la fase interinale di detti giudizi”* (TAR Lazio, sez. III bis, n. 13653/2023), trattandosi dunque di una fase concorsuale imprescindibile per una completa difesa delle proprie situazioni giuridiche lese da agire amministrativo già ritenuto illegittimo, in fase cautelare da Codesto Ecc.mo TAR.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA EX ARTT. 49 e 52 C.P.A.**

Ove si ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori candidati inseriti nella graduatoria definitiva, atteso che il ricorso è stato già notificato ad alcuni controinteressati, mercè il presente atto si chiede che venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami dell'atto introduttivo e dei proponendi motivi aggiunti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'UNIPA, indicato nel bando della selezione che ne occupa (<http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>)

Costituisce, invero, oramai forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in questo caso) dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). E ciò atteso il gran numero di controinteressati risultanti inseriti nella graduatoria finale. Per questi motivi e con espressa riserva di eventuali richieste risarcitorie per i danni subiti e subendi si chiede che

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR**

In via cautelare, accogliere la richiesta di ammissione con riserva e per l'effetto disporre le prove suppletive scritte e in caso di superamento le prove suppletive orali; disponendo altresì l'ammissione con riserva, in caso di superamento positivo di entrambe le predette prove concorsuali, alla graduatoria di merito nella posizione derivante dal punteggio conseguito nelle predette prove e dei titoli posseduti con conseguente ammissione al corso ove la posizione risultasse utile a tal fine;

- ove occorra autorizzare già in quella sede l'integrazione del contraddittorio a tutti gli ulteriori controinteressati inseriti nella ridetta graduatoria mediante notificazione per pubblici proclami del presente ricorso a mezzo pubblicazione del testo integrale sul sito internet sul sito istituzionale dell'UNIPA, indicato nel bando del procedura che ne occupa(<http://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/>), ai sensi degli artt. 49 e 52 c.p.a. e quale alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.R.S.;

nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nelle parti sopra precisate confermando l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale sopra indicata;

ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica con riferimento al suddetto quesito.

Con vittoria di spese e di onorari.

Il contributo unificato è stato versato nella misura di legge in misura pari a € 325,00.

Palermo 05.10.2023

**Il sottoscritto Avv. Marcello Pirrotta, difensore e procuratore della Sig.ra Mazzara Irene, dichiara e attesta ad ogni effetto di legge che la presente copia informatica del ricorso Tar, è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto n. R.G. 1484/2023.**